



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE

Ente Gestore COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A
INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INTERVENTI E
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, INTERVENTI
ALTERNATIVI ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI MINORI,
INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI
PERSONE ADULTE, ANZIANE E DISABILI**

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi informativi	p. 6
Art. 2 – Oggetto del Regolamento	p. 6
Art. 3 – Obiettivi e finalità	p. 6
Art. 4 – Ambito di applicazione	p. 6
Art. 5 – Aventi diritto	p. 6
Art. 6 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito	p. 7

Capo II – PRINCIPI COMUNI

Art. 7 – Definizioni	p. 8
Art. 8 – Informazione	p. 8
Art. 9 – Modalità di accesso e ammissione agli interventi e ai servizi socioassistenziali	p. 8
Art. 10 – Progetto personalizzato	p. 9

Capo III – PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Art. 11 – Dichiarazione Sostitutiva Unica	p. 10
Art. 12 – Dichiarazione in caso di nucleo familiare ristretto	p. 10
Art. 13 – Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica	p. 10
Art. 14 – Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica	p. 10
Art. 15 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	p. 10
Art. 16 – Disposizioni comuni in tema di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi	p. 11
Art. 17 – Determinazione della quota di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi	p. 11
Art. 18 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	p. 12
Art. 19 – Tipologia dei controlli	p. 12
Art. 20 – Determinazione della metodologia di accertamento	p. 12
Art. 21 – Controlli a campione	p. 13
Art. 22 – Controlli mirati	p. 13
Art. 23 – Documentazione probatoria e integrativa	p. 13
Art. 24 – Procedimenti sui controlli	p. 14
Art. 25 – Riservatezza e trattamento dei dati personali	p. 15

Capo IV – INTERVENTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 26 – Interventi economici a integrazione del reddito	p. 16
Art. 27 – Beneficiari	p. 16
Art. 28 – Il contributo economico ordinario	p. 16
Art. 29 – Il contributo economico straordinario	p. 16

Capo V – AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 30 – Principi generali e finalità dell'affidamento familiare	p. 18
Art. 31 – Le tipologie di affidamento familiare	p. 18
Art. 32 – Destinatari	p. 18
Art. 33 – Procedure attuative	p. 19
Art. 34 – Sostegno economico	p. 20

Art. 35 – Assicurazione	p. 20
-------------------------	-------

Capo VI – INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Art. 36 – Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	p. 21
Art. 37 – Finalità e obiettivi dell'inserimento	p. 21
Art. 38 – Destinatari	p. 21
Art. 39 – Permanenza in comunità	p. 21
Art. 40 – Condizioni di inserimento	p. 21
Art. 41 – Tipologia della struttura residenziale o semiresidenziale	p. 22
Art. 42 – Procedure per l'inserimento nelle strutture	p. 22
Art. 43 – Quantificazione del recupero dell'onere a carico dei genitori	p. 23
Art. 44 – Recupero crediti	p. 24

Capo VII – INTERVENTI TERRITORIALI E SERVIZI DOMICILIARI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE ADULTE E ANZIANE CON COMPROMISSIONI FUNZIONALI E BISOGNI SOCIOSANITARI

Art. 45 – Tipologie di servizi	p. 25
--------------------------------	-------

SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ

Art. 46 – Definizione	p. 25
Art. 47 – Destinatari	p. 25
Art. 48 – Servizio di assistenza domiciliare	p. 26
Art. 49 – Modalità di accesso	p. 26
Art. 50 – Modalità di erogazione	p. 27
Art. 51 – SAD – Compartecipazione a carico dell'utenza	p. 27
Art. 52 – SAD ordinario	p. 27
Art. 53 – SAD serale e festivo	p. 27
Art. 54 – SAD a favore di utenti oncologici con malattia in stadio terminale	p. 28
Art. 55 – Servizio di pasti a domicilio	p. 28
Art. 56 – Modalità di accesso al servizio	p. 28
Art. 57 – Costo del servizio	p. 28

TRASPORTO PERSONE DISABILI

Art. 58 – Finalità	p. 28
Art. 59 – Destinatari e modalità di accesso	p. 29
Art. 60 – Servizio di trasporto collettivo	p. 29
Art. 61 – Modalità individuali di trasporto	p. 29

Capo VIII – SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 62 – Quantificazione della compartecipazione	p. 31
---	-------

Capo IX – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA' E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Art. 63 – Finalità e destinatari	p. 32
Art. 64 – Tipologia di strutture	p. 32
Art. 65 – Modalità di accesso	p. 32

Capo X – SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE E ANZIANE CON COMPRIMMISSIONE FUNZIONALE E BISOGNI SOCIOSANITARI

Art. 66 – Finalità	p. 33
Art. 67 – Caratteristiche dell'intervento	p. 33
Art. 68 – Concessione del contributo per l'integrazione della retta	p. 33
Art. 69 – Misura dell'integrazione della retta	p. 33

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 – Norme di rinvio e applicazione	p. 35
Art. 71 – Entrata in vigore	p. 35

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi informativi

1. I criteri di cui al presente Regolamento sono adottati sulla base dei principi di equità sociale, solidarietà familiare e solidarietà Istituzionale.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

1. I Comuni esercitano in forma associata, in Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS), le funzioni ad essi attribuite dalla L. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali" e della L.R. n. 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e ss.mm.ii.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC), ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva dello stesso di cui alla L.R. 6/2006.
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attivazione ed erogazione di interventi e servizi, come disciplinato nel successivo art. 4.

Articolo 3 - Obiettivi e finalità

1. Obiettivo generale è quello di uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione/contribuzione ai costi, nonché le modalità di erogazione degli interventi e dei servizi sociali sull'intero territorio dell'ATS del Natisone, che comprende i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna e Torreano.
2. Si persegue, altresì, l'omogeneità e l'equità di trattamento per tutti gli interventi ed i servizi oggetto del presente Regolamento nei Comuni interessati.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Gli interventi ed i servizi qui regolamentati sono garantiti, in tutti i Comuni indicati al precedente art. 3, a favore di nuclei familiari, a favore di minori in contesto comunitario e semiresidenziale e delle loro famiglie, a favore di persone con disabilità, a favore di persone adulte in situazione di fragilità e di persone anziane, ivi compresa la determinazione della compartecipazione/contribuzione sulla spesa sostenuta dall'ATS, a norma delle leggi nazionali e regionali di settore e della L. 328/2000.

Nello specifico si tratta di:

- a) interventi economici di integrazione al reddito a favore di nuclei familiari e persone singole;
- b) interventi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio;
- c) interventi e servizi alternativi alla famiglia a favore di minori: affidamento familiare e inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
- d) interventi e servizi residenziali a favore di persone con disabilità;
- e) interventi e servizi residenziali a favore di adulti a rischio di esclusione sociale;
- f) interventi e servizi residenziali a favore di persone adulte e anziane con compromissione funzionale e bisogni socioassistenziali.

Articolo 5 - Aveni diritto

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi socioassistenziali:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE), residenti nei Comuni dell'ATS;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli apolidi, i rimpatriati e coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell'ATS;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'ATS, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai Servizi del Comune di residenza. È fatta salva nel qual caso la richiesta di rimborso al Comune di residenza.
2. La valutazione degli accessi alla rete degli interventi avverrà nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 2 della L. 328/2000 "Diritto alle prestazioni".

Articolo 6 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci, al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, approva annualmente gli indirizzi per la compartecipazione/contribuzione ai costi da parte dei cittadini e delle loro famiglie.
2. Tutti i servizi e gli interventi qui regolamentati sono garantiti nel rispetto degli equilibri di bilancio e come definiti dall'Assemblea dei Sindaci, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Professionale competente (di seguito SSP).
3. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente Regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso, le forme di contribuzione economica e la compartecipazione/contribuzione ai costi dei servizi e degli interventi di cui al presente Regolamento.

Capo II – PRINCIPI COMUNI

Articolo 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- “Prestazioni sociali”: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di interventi e servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art.128 del D.Lgs. 112/1998, nonché dell’art. 1, comma 2, della L. 328/2000.
- “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia.
- “ISEE utente”: indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- “ISEE iniziale”: valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione al costo da parte dell’utenza interessata.
- “ISEE finale”: valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione/contribuzione massima da parte dell’utenza interessata.
- “Quota massima”: valore massimo di partecipazione al costo dell’intervento o del servizio.
- “Quota minima”: eventuale valore minimo di partecipazione al costo dell’intervento o del servizio.

Articolo 8 - Informazione

1. Il SSC, attraverso il segretariato sociale professionale, garantisce la più ampia informazione sulle modalità di accesso ai servizi e interventi socioassistenziali, in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, di cui all’art. 10, nonché sui criteri di partecipazione al costo da parte dell’utenza.

Articolo 9 - Modalità di accesso e ammissione agli interventi e ai servizi socioassistenziali

1. L’accesso agli interventi e ai servizi socioassistenziali può avvenire su richiesta dei cittadini ovvero su segnalazione di altri Servizi coinvolti ovvero per disposizione dell’Autorità Giudiziaria (di seguito AG). È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati, segnalino situazioni che necessitano di valutazione da parte del SSP. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l’attivazione d’ufficio da parte dei Servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell’esercizio della propria funzione.
2. Il SSP, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o dal rappresentante legale e si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, informa la persona interessata, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia

previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per la stessa.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi socioassistenziali è valutata dal SSP, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione professionale.
5. L'ammissione ovvero il diniego all'accesso al servizio è disposta dal Responsabile o dai Coordinatori di area del SSC dell'ATS sulla base del progetto personalizzato ovvero della relazione del SSP.
6. Su proposta motivata del SSP, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'ATS e risultanti a carico della persona beneficiaria.
7. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni, fatte salve procedure più complesse per le quali è previsto il termine di 60 giorni, dalla presentazione della domanda di accesso, debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge.

Articolo 10 - Progetto Personalizzato

1. Il Progetto Individuale di cui alla L. 328/2000 rappresenta la sintesi organica degli interventi e delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli scopi normativamente previsti.
2. Il Progetto individuale, personalizzato e partecipato (di seguito Progetto Personalizzato) viene predisposto dal SSP in accordo col beneficiario o il suo rappresentante legale, e se opportuno i suoi familiari.
3. Per la predisposizione del progetto personalizzato dei vari interventi di integrazione e/o inclusione, il SSP, in sintonia e collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera e analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona e, nello specifico:
 - a) la situazione sanitaria personale;
 - b) la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - c) la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - d) la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - e) gli interessi ed aspirazioni personali;
 - f) i servizi territoriali già utilizzati;
 - g) i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
4. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto personalizzato, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare. Per "risorse complessive" si intendono le risorse attivabili sia soggettivamente sia oggettivamente.

Capo III - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Articolo 11 - Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Come previsto dalla normativa vigente, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) ai fini ISEE ha validità sino alla data di scadenza prevista per legge, attualmente fissata al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste nel presente Regolamento, i cittadini interessati devono aggiornare le DSU entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, se non diversamente indicato.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata richiesta di nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 12 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la DSU, secondo le regole di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 13 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la DSU ai fini ISEE, il SSC dell'ATS provvederà ad applicare il costo del servizio previsto per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una DSU incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, non verrà dato seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta da parte del SSC.

Articolo 14 - Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. A norma della legislazione vigente, qualora il cittadino richieda una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma della legislazione vigente, qualora il SSC dell'ATS richieda una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, indicando la tempistica entro cui richiederla, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate, salvo diversa determinazione da parte del cittadino in merito alla prosecuzione della prestazione.

Articolo 15 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. Le situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lett. b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura sociosanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lett. e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del DPCM 159/2013, in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, saranno valutate dal Responsabile del SSC dell'ATS, anche con l'ausilio di servizi e uffici comunali, a seguito di presentazione di istanza formale da parte delle persone interessate, dalla quale dovranno emergere elementi probatori a sostegno della situazione dichiarata. Decorsi

120 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'istruttoria si concluderà con la dichiarazione da parte del SSC di:

- sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 16 - Disposizioni comuni in tema di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (per la componente socio-assistenziale) e prestazioni agevolate rivolte a minorenni, sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenere il costo posto a carico dell'utenza. È comunque garantita l'erogazione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza.
2. I criteri di partecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal DPCM 159/2013 e dai relativi provvedimenti attuativi;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del fruitore l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, il Responsabile o i Coordinatori di area del SSC dell'ATS possono agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile la sospensione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti con fragilità.

Articolo 17 - Determinazione della quota di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone adulte e anziane con compromissione funzionale e bisogni socio-sanitari per il quale si rimanda al successivo Capo X, si utilizza la metodologia della progressione lineare, come di seguito indicata, o in alternativa il metodo delle fasce differenziate per valori ISEE, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi e/o al numero degli utenti.
2. La formula della progressione lineare prevede una determinazione per quota unitaria di partecipazione ed una formula per percentuale di partecipazione, sulla base dell'ISEE iniziale, dell'ISEE finale e della eventuale quota minima.

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{quota massima} - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

3. Il SSP, anche in applicazione degli artt. 3 e 6 del DPCM 159/2013, in casi eccezionali e per un arco di tempo determinato, previa idonea istruttoria e valutazione, può proporre al Responsabile o ai Coordinatori di area del SSC dell'ATS un esonero totale o parziale della quota di partecipazione a carico dell'utenza. Per casi eccezionali si intendono situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo del caso in carico.

Articolo 18 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, l'Ufficio competente del SSC dell'ATS, anche in collaborazione con i singoli Comuni, provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle DSU presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal DPCM 159/2013.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite dai successivi articoli del presente Regolamento.
3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del DPR 445/2000 e la sanzione ex art. 38 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010.
4. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente del SSC, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute.
5. L'errore, tempestivamente segnalato, non determina la necessità di ricorrere all'AG.

Articolo 19 – Tipologia dei controlli

1. I controlli si definiscono:
 - con riferimento ai destinatari, in:
 - generalizzati quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - a campione quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
 - puntuali quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
 - con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - preventivi quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - successivi quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
 - con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - diretti quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante;
 - indiretti quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - documentali quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
 - dati anagrafici;
 - dati e notizie personali;
 - dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 20 – Determinazione della metodologia di accertamento

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato, di cui all'art. 22.

2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 22, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale, applicabili in rapporto a procedimenti cui siano concessi benefici rilevanti per una platea ridotta di beneficiari.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 21 – Controlli a campione

1. Il SSC dell'ATS provvederà ad espletare controlli a campione nella misura minima del 10% delle domande presentate ed inerenti al singolo servizio o alla singola agevolazione, pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia quello corrispondente all'esercizio finanziario.
2. Per estrapolare il numero delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.
3. La selezione sarà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni n domande, dove n è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato.

Articolo 22 – Controlli mirati

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il SSC dell'ATS provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive inerenti stati, fatti e e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23 – Documentazione probatoria ed integrativa

1. Il Responsabile dei Controlli, come individuato all'interno del SSC dell'ATS, nella propria attività di verifica della veridicità di quanto dichiarato nelle singole domande, potrà richiedere alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante) la documentazione probatoria e integrativa necessaria.
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza lo stato di famiglia storico alla data del rilascio della DSU, la relazione di parentela tra i vari componenti e lo stato civile di ciascuno di essi.
3. Il Responsabile dei Controlli può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Articolo 24 – Procedimenti sui controlli

1. Al fine di accelerare la conclusione del procedimento di controllo, il beneficiario sarà invitato a partecipare attivamente al procedimento in oggetto, in uno spirito di reciproca collaborazione.
2. Si procederà all'esclusione dalla concessione delle prestazioni sociali agevolate nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
 - b) assenza di motivazione e/o resa di generiche e insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova del mantenimento delle necessità medie di sostentamento del proprio nucleo familiare, non essendo altresì il soggetto preso in carico dai Servizi Sociali;
 - c) accertamento della perdita dei requisiti.
3. Il modulo di richiesta deve preventivamente contenere l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli sulla correlata DSU, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
4. Il procedimento di controllo si compone delle seguenti fasi:
 - a) Prima fase: l'Ufficio competente del SSC provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R al richiedente che la sua DSU è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente Regolamento, specificando le motivazioni per le quali la dichiarazione viene sottoposta a controllo. Nella lettera sono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. L'Ufficio competente del SSC provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa ogni documentazione già in possesso della PA;
 - b) Seconda fase: nel caso in cui non sussista la collaborazione da parte dell'interessato, l'Ufficio competente del SSC provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà, pertanto, ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti le DSU secondo le modalità di cui all'articolo 43 del DPR 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. A tal fine, in caso di necessità - relativamente alla verifica di situazioni reddituali e patrimoniali - il SSC dell'ATS attiverà il coordinamento operativo con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Responsabile del SSC adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare, ed eventualmente recuperare, i benefici concessi;
 - c) Terza fase: il procedimento di controllo viene concluso con provvedimento definitivo del Responsabile.
5. In caso di mendacità della DSU, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, nella misura risultante dall'errore, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
6. Nel caso il dichiarante si accorga di aver commesso un errore o un'omissione nella

compilazione della dichiarazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente del SSC, si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 25 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari, necessario all'erogazione degli interventi e servizi socio assistenziali, anche oggetto del presente Regolamento, avviene nell'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi degli artt. 2 ter e 2 sexies del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, secondo norme di legge e regolamento o atti amministrativi generali.
2. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi ai cittadini richiedenti e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
3. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, ciascun Comune dell'ATS è Titolare del trattamento dei dati personali dei servizi attinenti ai cittadini residenti nel proprio territorio. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ente Gestore dell'ATS svolto per conto dei singoli Comuni, viene disciplinato dalla nomina a "Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16", come previsto dalla Convenzione istitutiva del SSC, ai sensi della L.R. 6/2006.
4. I dati forniti dai cittadini richiedenti, oltre che presso la banca dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di altri soggetti pubblici e privati ove necessario, sono raccolti presso gli uffici comunali competenti, e possono essere comunicati e trattati dall'Ente Gestore per l'esecuzione delle attività oggetto di Convenzione e del presente Regolamento, che costituiscono esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 2 ter e art. 2 sexies del Dlgs 196/03 secondo norme di legge e regolamento o atti amministrativi generali.
5. Oltre che per le finalità socioassistenziali previste dalle normative vigenti, i dati di cui al comma 3 possono essere trattati al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
6. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
7. Sono garantiti ai cittadini richiedenti i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge. L'informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti assistiti è fornita, anche mediante la messa a disposizione sui siti web istituzionali, dal Titolare del trattamento o dal Responsabile.

Capo IV - INTERVENTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Articolo 26 - Interventi economici a integrazione del reddito

1. Gli interventi economici di integrazione al reddito sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nei Comuni dell'ATS, i quali si trovino in situazioni di disagio economico e a rischio di esclusione sociale.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione diretta o indiretta di denaro, a seguito della definizione del progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dal cittadino.
3. Sono previste due tipologie di interventi:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.
4. Possono essere previste deroghe rispetto ai requisiti per la concessione dei contributi, sulla base di specifica valutazione e motivata relazione del SSP.

Articolo 27 - Beneficiari

1. I beneficiari di contributi economici ordinari e straordinari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) attestazione ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a € _____, in fase di prima applicazione per contributi ordinari;
 - b) attestazione ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a € _____, in fase di prima applicazione per contributi straordinari;
 - c) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore ad € _____;
 - d) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad € 600,00 mensili, con un aumento di € 300,00 per ogni ulteriore componente.
2. L'Assemblea dei Sindaci dell'ATS determina annualmente il valore della soglia di accesso, sulla base dell'ISEE, ai contributi ordinari.
3. La domanda di contributo economico ordinario e straordinario viene esaminata dal SSP, al fine di una valutazione approfondita della situazione economica può essere richiesta ulteriore documentazione attestante le entrate mensili e le spese.

Articolo 28 - Il contributo economico ordinario

1. Il contributo economico ordinario è una misura di integrazione al reddito prestata di regola per un periodo massimo di mesi 6 ed è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e il contrasto della povertà attraverso un progetto personalizzato d'intesa con il cittadino impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi 6 nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. L'Assemblea dei Sindaci dell'ATS determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile.
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il SSP provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

Articolo 29 - Il contributo economico straordinario

1. Il contributo economico straordinario una tantum è una misura di integrazione al reddito

finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, sulla base della valutazione del SSP.

2. L'entità del contributo è proposta dal SSP sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
4. La concessione del contributo straordinario è vincolata all'adesione di un progetto personalizzato, ove possibile, finalizzato al recupero dell'autonomia economica individuale e/o familiare.

Capo V - AFFIDAMENTO FAMILIARE

Articolo 30 - Principi generali e finalità dell'affidamento familiare

1. Con l'affidamento familiare, come disciplinato dalla L. n. 184 del 4 maggio 1983, modificata dalla L. n. 149 del 28 marzo 2001, e ss.mm.ii., si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. Tale istituto è altresì disciplinato dalle "Linee Guida per l'Affidamento Familiare in FVG" approvato dalla Regione FVG con Delibera di Giunta regionale n. 1115/2015, così come previsto dalla L.R. n. 11 del 7 luglio 2006 "Interventi Regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" art. 13 comma 3 lett. b) e comma 4 lett. b) e c).
2. Allo stesso tempo, ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove ciò non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d'età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
3. L'affidamento familiare è da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della famiglia affidataria nei confronti di un minore momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita armonica.

Articolo 31 - Le tipologie di affidamento familiare

1. L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:
 - a) secondo lo *status* giuridico:
 - **consensuale**, disposto direttamente dal SSP in attuazione dell'art. 4 della L. 184/83 e sue modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il 4° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
 - **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti dell'AG competente, che si avvale del SSP per la sua attuazione e vigilanza.
 - b) secondo le tipologie di collocazione:
 - **etero-familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
 - **intra-familiare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.
 - c) secondo l'intensità del bisogno:
 - **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria;
 - **a tempo parziale**: quando il minore trascorre, con la famiglia affidataria, solo parte della giornata, ovvero della settimana, ovvero un periodo di tempo predefinito.

Articolo 32 - Destinatari

1. Sono destinatari dell'istituto dell'affido familiare, oltre alla famiglia d'origine:
 - i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
 - i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;

- i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- i ragazzi/e in prosieguo amministrativo che, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

Articolo 33 - Procedure attuative

1. Affidamento consensuale

Preliminare all'affido consensuale è la valutazione, a cura del SSP, delle condizioni di pregiudizio che derivano al minore dalla permanenza nel contesto familiare e dell'impossibilità di superarlo attraverso interventi di supporto che mantengano il minore nel suo contesto di vita. La scelta dell'affidamento familiare deve tenere in primaria considerazione le esigenze del minore: a tal fine, in presenza di più persone/coppie disponibili all'affido, verrà valutata, anche di concerto con i Servizi dell'area materno-infantile del Distretto sanitario, la situazione maggiormente rispondente alle necessità del minore.

Al fine di poter formalizzare l'affido il SSP deve:

- a) acquisire il consenso dell'esercente o degli esercenti la potestà o del legale rappresentante del minore;
- b) acquisire la disponibilità all'affido da parte della persona/coppia;
- c) sentire il parere del minore se ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Gli elementi valutativi circa la situazione familiare e le motivazioni sottese all'affido, sintetizzate dal SSP in una relazione, vengono trasmessi congiuntamente all'assenso dell'esercente la potestà/legale rappresentante del minore, alla disponibilità della persona/coppia, al parere espresso dal minore (ove sentito), al Comune di residenza del minore stesso per l'emissione del provvedimento formale di affido.

L'ordinanza del Sindaco deve specificatamente contenere:

- a) il richiamo alla documentazione prodotta dal SSP;
- b) le motivazioni dell'affidamento familiare;
- c) il periodo di durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine; tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile, da parte del Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;
- d) i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il SSP cui è attribuito la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni.

L'ordinanza del sindaco viene trasmessa al Giudice Tutelare che la rende esecutiva con decreto, e viene notificata agli interessati.

Una volta emesso il provvedimento di affidamento, è compito del SSP curarne l'esecuzione, nonché garantire il supporto al minore, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria di concerto con gli altri servizi che, a diverso titolo, intervengono nella situazione sulla base di un progetto di intervento concordato, se del caso, in sede di Unità di Valutazione Distrettuale Minori. Il raccordo tra i diversi servizi e il coordinamento degli interventi compete al SSP.

Il Servizio referente del caso, inoltre, è tenuto a presentare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni una relazione semestrale sull'andamento del programma di

intervento, sulla presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine del minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

2. Affidamento giudiziale

Al momento della ricezione del decreto dell'AG che dispone l'affidamento eterofamiliare del minore, ovvero l'affido del minore all'Ente Locale per sostegno e controllo e il suo collocamento presso una famiglia, il SSC dell'ATS segnala la situazione al SSP per gli adempimenti del caso. In particolare sarà cura del SSP:

- a) individuare, anche di concerto con i servizi dell'area materno-infantile del Distretto Sanitario e con eventuali altri servizi coinvolti nella situazione, il contesto maggiormente rispondente alle esigenze del minore;
- b) curare il collocamento del minore;
- c) predisporre, anche di concerto con gli altri servizi, un progetto personalizzato che preveda, tra l'altro, il supporto al minore, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria, nonché tempi e modalità di relazione tra gli stessi;
- d) relazionare all'AG secondo le modalità indicate dalla stessa;
- e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni che richiedano modifiche significative delle prescrizioni impartite dall'AG;
- f) segnalare la necessità di prorogare l'affidamento oltre il periodo di 24 mesi ai fini dell'adozione del relativo provvedimento da parte dell'AG.

Articolo 34 - Sostegno economico

1. A favore delle coppie e dei single affidatari, è prevista l'erogazione di un sostegno economico, anche come riconoscimento del valore sociale del servizio di accoglienza da loro svolto. Tale sostegno viene quindi mensilmente erogato dal SSC dell'ATS agli affidatari a prescindere dalle loro condizioni economiche con le seguenti modalità:
 - a) Nel caso di **Affido etero-familiare a tempo pieno** dal SSC dell'ATS corrisponde mensilmente alla famiglia affidataria una quota standard per ogni minore in affido pari al trattamento minimo INPS per lavoratori dipendenti, annualmente rivalutata. Tale quota può essere incrementata del 30% in presenza di specifiche necessità dell'affidato su valutazione del SSC e nel limite delle disponibilità di bilancio;
 - b) Nel caso di **Affido etero-familiare a tempo parziale**: l'entità del sostegno economico è pari al 70% dell'importo di cui al punto a);
 - c) Nel caso di **Affido familiare parentale a tempo pieno**: l'entità del sostegno economico è pari al 70% dell'importo di cui al punto a);
 - d) Nel caso di **Affido familiare parentale a tempo parziale**: l'entità del sostegno economico è pari al 50% dell'importo di cui al punto a).

Articolo 35 - Assicurazione

1. L'Ente Gestore dell'ATS garantisce la stipula di una polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile a tutela del minore e della famiglia affidataria.

Capo VI - INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Articolo 36 - Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. I Comuni dell'ATS promuovono il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore, e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. A tal fine si richiama la L. 184/1983 e la L.R. 6/2006, nonché le "Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali", approvate dalla Regione FVG con Delibera di Giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020.
2. Il presente articolato regolamentare disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali dei minori.

Articolo 37 - Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, di proseguire nel suo percorso evolutivo e di mantenere la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Articolo 38 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori residenti ovvero dimoranti nel territorio dell'ATS:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 39 - Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. Può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età, e in ogni caso, non oltre il ventunesimo anno di età. In tal caso la permanenza è condizionata alla predisposizione e all'elaborazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro tempi definiti e con la disponibilità dell'ATS ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 40 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero;
- disporre di un provvedimento dell'AG ovvero;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 Cod. Civ.

Articolo 41 – Tipologia della struttura residenziale o semiresidenziale

1. Il minore può essere collocato in diverse tipologie di strutture di tipo residenziale autorizzate e accreditate che si differenziano per: modello organizzativo, tempi di permanenza, funzione, target di utenza e in relazione al percorso di intervento più appropriato rispetto ai diversi profili di bisogno del minore stesso. In base alle Linee guida regionali vigenti (approvate con Delibera di Giunta regionale n. 273/2020) per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano accoglienza nelle strutture residenziali, si riportano le seguenti tipologie di comunità:
 - Comunità socio-educative;
 - Comunità educativo riabilitative integrate;
 - Comunità terapeutico-riabilitative.
2. Il presente Regolamento si intenderà automaticamente modificato a seguito di variazioni della normativa regionale di riferimento. Di seguito si indicano ulteriori tipologie di offerta residenziale per famiglie e minori in situazione di vulnerabilità, come da “Linee di indirizzo nazionali” del 21 dicembre 2017 e dalle “Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni di cui all'accordo fra Stato e Regioni” del 14 dicembre 2017:
 - Comunità mamma-bambino/gestanti;
 - Gruppi appartamento/casa-famiglia per infra diciottenni, per gestanti e mamme con bambino;
 - Centro Diurno, struttura a carattere semiresidenziale che può prevedere una frequenza limitata alle ore diurne.
3. In caso di impossibilità di inserimento del minore in comunità presenti sul territorio regionale è possibile inserire il minore in comunità fuori Regione, attenendosi alle Linee Guida Nazionali.

Articolo 42 – Procedure per l'inserimento nelle strutture

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dal presente Regolamento all'art. 38.
2. In particolare, per l'inserimento consensuale è indispensabile che il SSP:
 - a) acquisisca formale consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale all'inserimento del minore in struttura;
 - b) acquisisca l'impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla comunità di accoglienza e a eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.); acquisisca l'impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale a versare per l'integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di frequenza, assegno unico universale, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dall'ATS per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - c) provveda a sentire il minore, come previsto dalla vigente normativa;
 - d) rediga una relazione, a cui allegare eventuale documentazione di altri servizi, che attesti e motivi la necessità dell'intervento;

- e) in ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'AG, l'inserimento in una struttura comunitaria, fatte salve situazioni eccezionali, deve tener conto della disponibilità di bilancio a coprire la parte residuale non sostenuta dalla famiglia.
3. In presenza di un provvedimento di allontanamento emanato da competente AG o altra autorità pubblica, è indispensabile che il SSP:
- acquisisca l'impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla comunità di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.);
 - acquisisca l'impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale a versare, per l'integrazione della retta, le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dall'ATS per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - rediga una relazione illustrativa del caso.

Articolo 43 – Quantificazione del recupero dell'onere a carico dei genitori

- Il presente articolo disciplina la determinazione del recupero dell'onere sostenuto dal SSC dell'ATS a carico dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Cod. Civ. stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Cod. Civ.: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 Cod. Civ., introdotto con la L. n. 54 dell'8 febbraio 2006, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sent. n. 16559/2007, la sent. n. 43288/2009 e la sent. n. 22678/2010.
- Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'AG, sia nei casi di inserimento consensuale, il SSC dell'ATS assume l'onere della spesa, prevedendo il recupero del costo della retta in capo ai genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.
- L'Assemblea dei Sindaci determina annualmente la quota massima di recupero del costo della retta da richiedere alla famiglia di origine, la quota minima, l'ISEE iniziale e l'ISEE finale.
- La quota di rimborso da parte dei genitori del costo del servizio è determinata dalla seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{quota massima} - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dal SSP e viene inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, applicando un abbattimento del 25% per ogni figlio successivo al primo.
7. Rimangono comunque in carico alla famiglia, se non rientranti nel costo della retta, le spese per la frequenza scolastica (tasse scolastiche, libri di testo e materiale didattico e di cancelleria, partecipazione a gite scolastiche, ecc.), vestiario, attività sportiva o di svago in generale, le spese sanitarie e il pocket money per le minute spese del minore.
8. Nelle situazioni di cui ai commi precedenti, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al SSC dell'ATS a titolo di compartecipazione alle spese di inserimento. L'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità.
9. La quota di compartecipazione così determinata viene versata direttamente all'Ente Gestore dell'ATS, ai sensi del presente articolo al comma 2.
10. Il SSC dell'ATS può assumere l'impegno al totale pagamento della retta, in deroga ai criteri stabiliti, nelle situazioni in cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, confermata da apposita relazione del SSP.

Articolo 44 – Recupero crediti

1. In caso di inottemperanza all'obbligo di contribuzione da parte di uno/più soggetti civilmente obbligati, gli uffici competenti del SSC dell'ATS provvederanno ad attivare idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Capo VII - INTERVENTI E SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ E DI PERSONE ADULTE E ANZIANE CON COMPROMISSIONI FUNZIONALI E BISOGNI SOCIOSANITARI

Articolo 45 – Tipologie di servizi

1. Sono considerate nel presente Capo, le seguenti prestazioni:
 - a) Domiciliari: prestazioni di sostegno e di aiuto domestico finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali: i servizi di assistenza domiciliare diretta, i pasti a domicilio, l'assistenza domiciliare indiretta e ogni altra prestazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente, inclusi interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi a favore delle persone non autosufficienti;
 - b) Trasporto delle persone con disabilità.

SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ

Articolo 46 - Definizione

1. I Servizi per la domiciliarità costituiscono il livello essenziale della programmazione e gestione di un sistema sociale di prossimità, finalizzato a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita per il maggior tempo possibile. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato, che laddove possibile, viene condiviso con la persona e la sua famiglia. Lo stesso contempla l'apporto differenziato di più interventi e risorse di carattere istituzionale, familiare e comunitario.
2. I servizi a supporto della domiciliarità sono prevalentemente due: il Servizio di assistenza domiciliare (di seguito SAD) e il Servizio consegna pasti a domicilio.

Articolo 47 - Destinatari

1. Destinatari dei Servizi per la domiciliarità possono essere tutte le persone residenti in uno dei Comuni facenti parti dell'ATS. Possono accedere ai Servizi, altresì, tutte le persone indicate dall'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 della L.R. 6/2006 ed anche le persone temporaneamente domiciliate nel medesimo territorio per motivi sanitari e/o socioassistenziali.
2. Possono beneficiare del SAD persone anziane e/o con disabilità, gli adulti fragili e/o disabili che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché i nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di esclusione sociale o in situazioni di temporanea difficoltà.
3. Qualora il SSC dell'ATS non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, viene redatta una lista d'attesa. Le domande collocate in lista d'attesa saranno soddisfatte, in base ai limiti di cui sopra, con criteri successivamente stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.
4. La lista d'attesa non si applica ai servizi domiciliari riferiti ai nuclei familiari con minori a rischio o per pazienti oncologici.
5. Il servizio di consegna pasti a domicilio è rivolto a persone in situazione di difficoltà/marginalità, impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione quotidiana del pasto.
6. Su valutazione del SSP, in casi di specifiche esigenze, i Servizi per la domiciliarità possono essere erogato anche a persone domiciliate ma non residenti nel territorio dell'ATS, compatibilmente con le disponibilità organizzative del Servizio. In tale caso al

beneficiario verrà attribuito l'intero costo del Servizio, pari a quanto imputato al SSC dell'ATS dalla ditta appaltante. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

Articolo 48 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Il SAD è un servizio, erogato sul territorio dell'ATS, costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale; non comprende prestazioni di natura sanitaria, siano esse di competenza medica, infermieristica o riabilitativa.

Gli interventi garantiti dal SAD sono finalizzati a:

- favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona all'interno del proprio ambiente di vita e di relazione in condizioni di sicurezza, autonomia e benessere;
- contribuire alla realizzazione dell'offerta dei servizi di assistenza nel riconoscimento del principio della sussidiarietà orizzontale;
- collaborare con i Servizi Sanitari nel garantire la presa in carico delle persone con bisogni complessi in un'ottica di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria;
- concorrere alla riduzione dell'istituzionalizzazione e dell'ospedalizzazione delle persone con ridotta autonomia gestionale anche tramite la facilitazione delle dimissioni protette;
- sostenere il ruolo di cura dei *caregivers* anche mediante un supporto educativo;
- contrastare l'esclusione e l'emarginazione.

2. Le prestazioni del SAD sono erogate per il tempo in cui il beneficiario e/o i suoi *caregivers* non siano in grado di soddisfare autonomamente i relativi bisogni. Il SAD può, infatti, integrare le attività socioassistenziali a favore della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell'ottica della sostituzione; garantisce il rispetto dell'autonomia personale e il mantenimento e/o sviluppo delle capacità residue degli utenti promuovendone la partecipazione e la collaborazione.

3. La metodologia di lavoro adottata dagli operatori del SAD persegue una logica di personalizzazione dell'intervento. Il SSP effettua una valutazione dei bisogni e delle risorse personali e familiari della persona, un raccordo con le offerte dei servizi sociosanitari, del privato sociale e del volontariato, procede con la stesura del Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito PAI) condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o dal familiare e/o dal rappresentante legale della stessa (amministratore di sostegno, curatore, tutore).

Articolo 49 - Modalità di accesso

1. L'ammissione al SAD è subordinata alla valutazione da parte del SSP. L'accesso avviene su richiesta della persona interessata o del rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore), ovvero dai soggetti previsti dall'art. 4 del DPR 445/2000, tramite la presentazione di un'apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria in corso di validità ovvero ISEE ordinario nel caso di assenza di certificazione attestante una situazione di disabilità, secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013;
- eventuale documentazione sociosanitaria utile ai fini della valutazione all'accesso al servizio;
- eventuale verbale di invalidità civile e/o estremi dell'eventuale indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, dell'avvenuto deposito della domanda;

- copia dell'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno o, in alternativa, dell'avvenuto deposito del ricorso.

2. Qualora il richiedente non sia in possesso dell'ISEE, saranno concessi 30 giorni dall'attivazione del SAD per provvedere alla richiesta della DSU. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all'impegno entro tale scadenza, verrà applicato a suo carico l'intero costo del SAD, a partire dalla data della sua attivazione. In tale caso al beneficiario verrà attribuito l'intero costo del Servizio, pari a quanto imputato al SSC dell'ATS dalla ditta appaltante.
3. Nel caso in cui più membri di uno stesso nucleo familiare richiedano il SAD, ciascuno di essi è tenuto alla presentazione della propria istanza.
4. In casi eccezionali e urgenti, su proposta motivata del SSP, sarà possibile attivare il SAD a prescindere dall'acquisizione della domanda dell'utente, dalla valutazione della situazione economica, dalla redazione e dalla sottoscrizione del PAI. In tali casi, le procedure di accesso dovranno essere perfezionate entro i 30 giorni successivi.

Articolo 50 - Modalità di erogazione

1. Il SAD, sulla base del PAI, può prevedere accessi graduati con diverse intensità su base giornaliera, settimanale o mensile, determinati in base al livello di autonomia personale e all'esistenza o meno di una rete parentale ed amicale, convivente o meno con la persona, in grado di garantire la tenuta di un progetto di sostegno alla domiciliarità complessivamente inteso.
2. Il SAD può essere erogato secondo tre modalità:
 - SAD Ordinario;
 - SAD serale e festivo;
 - SAD a favore di utenti oncologici con malattia in stadio terminale.

Articolo 51 – SAD - Compartecipazione a carico dell'utenza

1. La quota di compartecipazione al costo del SAD da parte dell'utenza viene determinata sulla base delle fasce ISEE, determinate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 52 - SAD ordinario

1. Si accede al SAD ordinario con le procedure di cui all'art. 49. Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 sulla base del PAI che viene predisposto entro 15 giorni dalla presa in carico.

Articolo 53 - SAD serale e festivo

1. Il SAD viene erogato tutti i giorni dell'anno, festività comprese dalle ore 7.00 alle 21.00 sulla base del PAI che viene predisposto entro 15 giorni dalla presa in carico.
2. Il SAD viene erogato solo se è presente almeno una delle seguenti condizioni:
 - assenza di rete familiare, parentale, amicale di supporto;
 - ISEE non superiore alla soglia stabilita annualmente dall'Assemblea dei sindaci dell'ATS;
 - persone che vivono in contesti urbani isolate;
 - presenza di *caregiver* portatori di problematiche sociosanitarie.
3. Il servizio medesimo non viene erogato se è presente almeno una delle seguenti condizioni:
 - se è presente un Fondo per l'Autonomia Possibile (di seguito FAP) attivo o si percepiscono altri contributi regionali a sostegno della domiciliarità;
 - se è presente una badante con contratto sulle 24 h;
 - se c'è rete familiare, parentale, amicale di supporto.

Articolo 54 - SAD a favore di utenti oncologici con malattia in stadio terminale

1. I destinatari degli interventi sono persone affette da malattia oncologica in stadio terminale in carico al Distretto Sanitario che, al momento della presa in carico, risultino inseriti nel protocollo definito "ADI- pazienti oncologici".
2. La necessità di una presa in carico assistenziale sul territorio con attivazione del SAD viene definita e condivisa in sede di Unità di valutazione multidisciplinare.
3. Per queste situazioni il SAD viene attivato entro 48 ore lavorative ed erogato con estrema flessibilità in relazione al bisogno. Il servizio viene erogato tutti i giorni dell'anno, festività comprese dalle 7 alle 21 sulla base del progetto personalizzato.
4. È prevista la gratuità del servizio per i primi 90 giorni; dal 91° giorno in poi sarà richiesta la compartecipazione alla spesa, calcolata sulla base della DSU ai fini ISEE del beneficiario.

Articolo 55 - Servizio di pasti a domicilio

1. Il servizio di consegna pasti a domicilio consiste nel confezionamento e nella consegna del pasto a domicilio da parte di ditta/e incaricata/e a persone non in grado di provvedervi autonomamente ovvero tramite il supporto della propria rete sociale. Il servizio si inserisce nel quadro degli interventi per la domiciliarità e consente alla persona di seguire un'alimentazione corretta ed equilibrata.

Articolo 56 - Modalità accesso al servizio

1. L'accesso al servizio, previa presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione necessaria, è subordinato alla valutazione del SSP.
2. Il servizio è erogato dal lunedì alla domenica, festivi compresi.

Articolo 57 – Costo del servizio

1. Il costo del servizio è a totale carico di ciascun utente. Le tariffe relative al servizio sono determinate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
2. È fatta salva la possibilità di erogazione gratuita del Servizio, previa valutazione del SSP.

TRASPORTO PERSONE DISABILI

Articolo 58 - Finalità

1. Il servizio di trasporto delle persone disabili rientra tra i servizi e le prestazioni finalizzati ad assicurare l'integrazione sociale delle persone con disabilità, e volto a consentire alle stesse di raggiungere:
 - scuole di qualsiasi ordine e grado;
 - strutture riabilitative, socioassistenziali diurne e residenziali, pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime o del servizio sanitario nazionale.
2. Tali interventi si ispirano ai principi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, in particolare all'art. 26 comma 2, e della L.R. n. 16 del 14 novembre 2022, all'art. 3.
3. Il SSC, tra i servizi e le prestazioni volti ad assicurare l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambito familiare e sociale, provvede ad attivare e sostenere modalità di trasporto, attraverso:
 - a) la gestione di un servizio di trasporto collettivo, se non garantito dalle strutture;
 - b) l'attivazione di interventi individuali di trasporto mediante l'affidamento ad apposite ditte e cooperative;

c) il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che utilizzano il proprio mezzo di trasporto (indennità chilometrica).

4. I servizi sono attivabili solo per trasporti per i quali è prevista una frequenza continuativa o comunque una durata superiore a un mese e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente.

Articolo 59 - Destinatari e modalità di accesso

1. Possono accedere al servizio di trasporto, nelle modalità descritte al successivo art. 61, i cittadini con disabilità che:
 - siano residenti in uno dei comuni dell'ATS;
 - siano riconosciuti disabili, a norma dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e ss.mm.ii.
2. L'intervento verrà attivato qualora la persona con disabilità presenti difficoltà tali da pregiudicare in modo grave la capacità di utilizzare i mezzi pubblici ordinari di trasporto, ovvero la capacità di spostamento autonomo.
3. Tale situazione di difficoltà verrà accertata dall'Equipe Multidisciplinare per la disabilità, e l'intervento dovrà rientrare all'interno del progetto personalizzato di vita della persona disabile.

Articolo 60 - Servizio di trasporto collettivo

1. Il servizio di trasporto collettivo gestito dal SSC dall'ATS garantisce il trasporto delle persone con disabilità, con automezzo adeguato e accompagnatore, dalla propria abitazione alle sedi indicate di cui al precedente art. 58 e viceversa.
2. Il servizio viene svolto dal lunedì al sabato in conformità alle esigenze degli utenti ed alla disponibilità dei posti. Il servizio non viene erogato durante le festività infrasettimanali, le festività natalizie, pasquali e la pausa estiva, tenuto conto delle date di chiusura delle strutture di accoglienza e scolastiche.
3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla ditta appaltante eventuali assenze.
4. Non è prevista partecipazione da parte degli interessati.

Articolo 61 - Modalità individuali di trasporto

1. L'attivazione di interventi individuali di trasporto è autorizzata solo nei casi di:
 - impossibilità comprovata da parte della persona con disabilità a usufruire del servizio di trasporto collettivo gestito dal SSC dell'ATS;
 - specifiche condizioni di necessità valutate dall'Equipe Multidisciplinare per la disabilità.
2. Per l'accoglimento della domanda e la valutazione del bisogno si rimanda alle modalità indicate al precedente art. 59 "Destinatari e modalità di accesso".
3. Il rimborso delle spese sostenute per interventi individuali di trasporto per l'accompagnamento verso le sedi indicate al precedente art. 58 viene concesso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sotto forma di indennità chilometrica e non è cumulabile con altri interventi contributivi concessi per le medesime finalità.
4. Il rimborso spese sarà erogato su presentazione di apposita documentazione giustificativa:
 - dichiarazione attestante il numero dei viaggi effettuati e dei chilometri percorsi con proprio mezzo;
 - certificazione attestante le presenze presso la struttura;
 - adeguata documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento.

L'Assemblea dei Sindaci determina annualmente l'importo massimo dei rimborsi di cui al co. 3.

5. Il rimborso viene di norma erogato ogni due mesi, salvo diverse e specifiche esigenze concordate.

Capo VIII - SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 62 – Quantificazione della compartecipazione

1. Il presente articolo disciplina la determinazione della compartecipazione della persona inserita in una struttura residenziale per persone con disabilità, all'onere sostenuto dal SSC dell'ATS, che provvede al pagamento della spesa alle Aziende sanitarie regionali a cui, ai sensi della L.R. 16/2022, è attribuita la gestione dei Servizi per la disabilità.
2. La compartecipazione alla retta è di norma versata dalla persona richiedente o dall'amministratore di sostegno o di altra figura di rappresentanza legale (tutore, curatore, ecc.) all'Ente Gestore del SSC.
3. L'Assemblea dei Sindaci dell'ATS determina annualmente la quota massima di compartecipazione da richiedere alla persona beneficiaria, la quota minima, l'ISEE iniziale e l'ISEE finale.
4. La quota di compartecipazione alla retta da parte della persona beneficiaria, viene definita nel progetto personalizzato ed è determinata dalla seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{quota massima} - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

5. L'impegno alla compartecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dal SSP, con il supporto del personale amministrativo, e viene inserito nel progetto personalizzato, in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Viene mantenuta a favore del cittadino una quota per le spese personali, entro il valore massimo individuato dalla norma regionale di riferimento.
6. La tipologia di ISEE richiesto per gli inserimenti in strutture residenziali per la disabilità è l'ISEE sociosanitario residenziale, secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013.
7. Ai fini dell'aggiornamento della quota di compartecipazione, il cittadino dovrà provvedere ad aggiornare la DSU ai fini ISEE entro il 28 febbraio di ogni anno, e presentare eventuale documentazione atta ad adeguare il progetto personalizzato, se sottoscritto.
8. La persona assistita che non fornisca adeguata documentazione richiesta dal presente Regolamento, utile ai fini della determinazione della compartecipazione, sarà tenuta al versamento totale della retta.
9. In caso di inottemperanza all'obbligo di compartecipazione da parte del beneficiario o da chi ne abbia rappresentanza legale, gli uffici competenti del SSC dell'ATS provvederanno ad attivare idonee procedure di recupero della compartecipazione.

Capo IX - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA' E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Articolo 63 – Finalità e destinatari

1. I servizi semiresidenziali e residenziali sono considerati tra gli interventi rivolti a persone in condizione di povertà, ovvero in una condizione di elevata fragilità sociale con l'obiettivo di contrastare fenomeni di esclusione sociale.

Articolo 64 – Tipologie di strutture

1. I servizi possono essere erogati attraverso strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale (case di accoglienza) e semiresidenziale. Si tratta di strutture adibite all'accoglienza di persone in situazione di grave rischio di esclusione sociale. Tali interventi hanno carattere di temporaneità e possono essere attivati anche in situazioni di emergenza.

Articolo 65 – Modalità di accesso

1. L'inserimento della persona presso le strutture di accoglienza temporanea avviene previa valutazione della situazione da parte del SSP, in condivisione con l'equipe che segue il caso e i referenti della struttura individuata, avvalendosi anche della collaborazione della famiglia, ove presente. L'ingresso nella struttura è subordinato all'adesione da parte della persona al progetto personalizzato, che, una volta concordato e sottoscritto, permette di formalizzare la richiesta di inserimento.
2. In caso di situazioni emergenziali, l'inserimento può essere attivato solo a condizione che l'interessato aderisca formalmente ad un progetto di recupero sociale concordato con l'assistente sociale e l'eventuale servizio specialistico coinvolto.
3. La quota di compartecipazione al costo da parte del cittadino beneficiario viene definita nel progetto d'intervento personalizzato concordato, previa valutazione sociale tenente conto della situazione economica dell'interessato ed eventualmente dei familiari, quando presenti, oltre che dei bisogni di cura e della capacità di gestione del denaro.

Capo X - SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE E ANZIANE CON COMPROMISSIONE FUNZIONALE E BISOGNI SOCIOSANITARI

Articolo 66 - Finalità

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone adulte e anziane con compromissione funzionale e bisogni sociosanitari, nonché prive di adeguato sostegno familiare, tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 67 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del SSC dell'ATS si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) informare i richiedenti rispetto alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal DPCM 159/2013.

Articolo 68 - Concessione del contributo per l'integrazione della retta

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini, l'integrazione della quota della retta a carico del SSC dell'ATS è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone:
 - a) che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art. 6 comma 4 della L. 328/2000, ovvero, essendo già accolti in struttura, richiedano la contribuzione non essendo più in grado di sostenere l'intero onere della retta;
 - b) per le quali il SSC dell'ATS ha verificato preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona adulta o anziana nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete.

Articolo 69 - Misura dell'integrazione della retta

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico a carico del SSC dell'ATS per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socioassistenziale e sociosanitario, liquidato direttamente alla persona beneficiaria o al rappresentante legale, ovvero per delega espressa alla struttura di accoglienza. La quota del contributo viene calcolata dal SSP con il supporto del personale amministrativo e indicata nel progetto personalizzato, in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, nella misura della differenza tra il valore della retta e quanto sostenuto autonomamente dal beneficiario, mantenendo comunque a suo favore una quota per le spese personali, entro il valore massimo individuato dalla norma regionale di riferimento.
2. L'Assemblea dei Sindaci dell'ATS determina annualmente il valore ISEE oltre il quale non è possibile accedere al contributo quale integrazione della quota di ricovero. È fatta salva la possibilità di deroga a seguito di valutazione del SSP, in presenza di situazioni che possano determinare un danno alla persona interessata.
3. La tipologia di ISEE richiesto per gli inserimenti in strutture residenziali è l'ISEE sociosanitario residenziale, secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013.
4. Qualora la persona interessata dovesse beneficiare di indennità o risorse economico – finanziarie successivamente alla istanza di contribuzione, ivi compresa l'eventuale

locazione di immobili di proprietà, dovrà essere comunicata la nuova situazione al SSC dell'ATS, con la conseguente rideterminazione del contributo.

5. Qualora la persona interessata provveda all'alienazione di immobili di proprietà, come rilevati nel progetto personalizzato, la stessa si impegna, nei limiti delle sopravvenute nuove risorse disponibili, al rimborso di quanto anticipato dal SSC dall'ATS a integrazione della quota sociale della retta di accoglienza.
6. La persona interessata deve comunicare tempestivamente al SSC dell'ATS qualsiasi variazione della situazione patrimoniale e reddituale che, a norma del vigente Regolamento, possa incidere sulla determinazione della contribuzione.
7. La contribuzione a integrazione della quota della retta di accoglienza è da considerarsi quale anticipazione, con conseguente titolo, in capo al SSC dell'ATS, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
8. Ai fini del mantenimento e del rinnovo dell'erogazione del contributo, il cittadino dovrà provvedere ad aggiornare la DSU ai fini ISEE entro il 28 febbraio di ogni anno, e presentare eventuale documentazione atta ad adeguare il progetto personalizzato, se sottoscritto.
9. La persona assistita che non fornisca adeguata documentazione richiesta dal presente Regolamento, utile ai fini della determinazione della quota di contributo erogabile a copertura parziale o totale della retta, non verrà presa in carico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 – Norme di rinvio e applicazione

1. Per quanto non contemplate nel presente Regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate.
3. Il presente Regolamento verrà applicato integralmente a partire dal _____ alle situazioni precedenti alla sua entrata in vigore, senza effetti retroattivi ai fini della compartecipazione.

Articolo 71 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore _____.
2. A norma dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet di ogni Comune dell'ATS e sulla pagina internet dell'ATS.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATELLA LIZZERO

CODICE FISCALE: LZZDTL63T51C758E

DATA FIRMA: 12/10/2023 13:40:53

IMPRONTA: 7CC98B9CADECEA2829A3F6155B5BC43706D41827597BC22FC1CBBDB42F546C72
06D41827597BC22FC1CBBDB42F546C72CBEC42A48CF6B8CAB155F6F2209DF8D3
CBEC42A48CF6B8CAB155F6F2209DF8D324D26FB7B75903044B78777372AFCF41
24D26FB7B75903044B78777372AFCF41530E9C5B0FFA6BDD27529EA0C2F273CF